

# ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## Principi e requisiti per aperture e trasferimenti di pubblici esercizi di somministrazione

### **Art. 1 - Principi generali**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.
2. L'Amministrazione Comunale valorizza i principi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa di accesso al mercato da parte degli imprenditori, eliminando qualsivoglia criterio quantitativo, qualitativo e preferenziale, a tutela dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio di tutte le attività comprese quelle di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia e urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali, nonché delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006.
4. Qualsiasi precedente disciplina comunale di regolamentazione dei pubblici esercizi di somministrazione in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso, deve considerarsi non più vigente.

### **Art. 2 - Programmazione comunale**

1. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio, l'Amministrazione Comunale non prevede più alcun tipo di contingentamento, né quantitativo né qualitativo. Può, eventualmente, imporre limitazioni solo per motivi, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico in una particolare zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
2. Gli interessati devono presentare apposita Segnalazione Certificata di inizio attività, dichiarando il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa statale e regionale di settore, in particolare i requisiti morali e professionali, nonché i requisiti urbanistico-edilizi, di destinazione d'uso, igienico-sanitari, di sicurezza e di sorvegliabilità dei locali.

### **Art. 3 - Decadenza speciale**

Si applicano unicamente le ipotesi di decadenza e chiusura dell'attività previste dalla Legge Regionale 28/2005 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 4 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 e successivi provvedimenti regionali in materia.